

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “VENETO VIVO”

Art. 1 Denominazione - Sede

1. E' costituita l'Associazione denominata “Veneto Vivo”, libera associazione civica, apartitica e laboratorio politico-culturale, senza fini di lucro.
2. L'Associazione è regolata a norma del Titolo 1, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
3. I loghi dell'Associazione sono quelli riportati nell'allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto.
4. La sede dell'Associazione è fissata presso lo studio dell'avv. Simonetta Rubinato, via della Liberazione 11 - Treviso.
5. La modifica della sede associativa non comporta modifica statutaria ma solo comunicazione obbligatoria agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità e principi

1. L'Associazione nasce per rappresentare l'aspirazione all'autogoverno che gli elettori del Veneto hanno espresso con il referendum del 22 ottobre 2017 e insieme rilanciare il progetto di riforma federale della Repubblica e quello di integrazione politica europea, perseguendo una diversa e più efficace articolazione dello Stato sia nel rapporto con le Autonomie territoriali, sia con l'Unione Europea, secondo il principio di sussidiarietà *“che conferisce libertà per lo sviluppo delle capacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più responsabilità verso il bene comune da parte di chi detiene più potere”* (*). Dentro questa visione si propone di operare per il rafforzamento della partecipazione democratica che in sede locale può fare la differenza per promuovere un vero sviluppo integrale, sostenibile ed equo, perché è sul territorio che *“possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura ed una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti”* (*).
2. In particolare l'Associazione, quale laboratorio politico-culturale, attraverso la messa in rete delle competenze che abitano il territorio, si propone di:
 - a) Sviluppare nelle Istituzioni e nella società venete la cultura della sussidiarietà e dell'autonomia responsabile, progressiva e aperta, per promuovere una migliore qualità della vita delle persone, secondo i principi riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Carta europea dell'autonomia locale;
 - b) Promuovere attività di individuazione, informazione e sperimentazione di modelli e pratiche di autogoverno in grado di migliorare la capacità delle Istituzioni pubbliche di rispondere ai bisogni di persone, famiglie, comunità e imprese e di favorire la formazione di amministratori locali e dei giovani per contribuire alla crescita della futura classe dirigente;
 - c) Promuovere la partecipazione e l'impegno civico dei cittadini sia attraverso una rete territoriale di circoli aperti, sia mediante gli strumenti messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
 - d) Elaborare e condividere un progetto concreto di autogoverno per il Veneto che ne rappresenti la specificità e declini l'autonomia come pratica diffusa di sussidiarietà ed autogestione sia nei territori sia nelle dinamiche sociali (Municipi, Beni comuni, Corpi intermedi sociali, imprenditoriali e professionali, Cooperazione, Volontariato), ricercando alleanze e cooperazioni nell'ambito delle strategie macroregionali europee;
 - e) Proporre e sostenere ogni iniziativa politica volta a riconoscere a favore del Veneto un allargamento degli attuali ambiti di autonomia consentiti in Costituzione, sul modello delle Autonomie confinanti più avanzate.
3. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi:
 - a) Organizza eventi culturali, convegni o giornate di approfondimento, di confronto e di formazione (anche sul modello del barcamp) su temi collegati all'autonomia e al federalismo, nonché su altri ritenuti utili per le finalità dell'Associazione;

- b) Organizza ogni anno la festa dell'Autonomia in concomitanza con la data del referendum del 22 ottobre;
- c) Promuove iniziative editoriali (sia in formato cartaceo che online) per far conoscere le finalità, le attività e le iniziative dell'Associazione;
- d) Promuove ogni altra attività e iniziativa strumentale agli scopi dell'Associazione.

Art. 3 Adesioni

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendone lo spirito e i principi, intendono concorrere alla realizzazione delle sue finalità istituzionali. L'Associazione è un organismo democratico che garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Possono aderire coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, dichiarando di condividere lo Statuto e impegnandosi a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.
3. Possono aderire, inoltre, enti, associazioni e movimenti con finalità analoghe a quelle indicate all'art. 2 e coerenti con lo Statuto, i quali comunicano la scelta di adesione collettiva con atto del loro presidente o legale rappresentante, ad esclusione dei partiti o movimenti politici o associazioni collegate ai partiti politici. L'adesione comporta, per tutta la permanenza del vincolo associativo, il pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.
4. L'ammissione degli aderenti è deliberata, su domanda scritta dei richiedenti, dal Consiglio Direttivo che verifica il possesso delle condizioni previste nello Statuto. All'atto dell'ammissione gli aderenti indicano attraverso quali mezzi telematici intendono essere raggiunti per comunicazioni riguardanti l'attività dell'Associazione comprese le convocazioni dell'Assemblea.

Art. 4 Incompatibilità

1. Non vi è incompatibilità tra l'essere aderente all'Associazione e la partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità dell'Associazione.
2. L'assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione nell'Associazione è incompatibile con lo svolgimento di analoghe funzioni nelle associazioni di cui al comma precedente, nonché con la condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali che comportano incompatibilità o ineleggibilità a cariche pubbliche. Il Consiglio direttivo, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalla carica dell'Associazione. In caso di pendenza di procedimento in relazione ai medesimi reati il Consiglio può valutare se comminare la decadenza o la sospensione dalla carica dell'Associazione. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 2.
3. La sospensione temporanea e la decadenza da incarichi di rappresentanza o di coordinamento dell'Associazione possono essere disposte anche a seguito di verifica da cui emerga incompatibilità con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e irriducibilità del conflitto. Gli interessati hanno il diritto conoscere la contestazione e di essere ascoltati. Delibera in materia il Consiglio Direttivo. È comunque ammesso ricorso al Giudice ordinario.

Art. 5 Esclusione, sospensione temporanea e decadenza

1. Sono cause di esclusione dall'Associazione: la scoperta o l'insorgenza di situazioni di incompatibilità; il riscontro di comportamenti ritenuti in contrasto con i principi e i fini ispiratori dell'Associazione; gravi violazioni del presente Statuto; reiterato rifiuto di adeguarsi alle delibere degli organi dell'Associazione.
2. Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali che comportano incompatibilità o ineleggibilità a cariche pubbliche, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza per incompatibilità dell'interessato con la condizione di aderente all'Associazione. In caso di pendenza di

procedimento in relazione ai medesimi reati il Consiglio può dichiarare la sospensione dalla condizione di aderente all'Associazione.

3. Il provvedimento di esclusione viene adottato, su proposta di uno o più aderenti, dal Consiglio Direttivo ed è poi ratificato dall'Assemblea. Gli stessi soggetti proponenti possono chiedere la sospensione temporanea, per il massimo di un anno, nelle ipotesi meno gravi di violazione o disobbedienza. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accogliere, respingere o ridurre la sanzione richiesta. Ha altresì facoltà di comminare richiami o censure.
4. I membri dell'Associazione proposti per l'esclusione o la sospensione hanno diritto di conoscere in modo preciso gli addebiti, di presentare memorie e documentazione a propria difesa al Consiglio Direttivo e in ogni caso ad essere ascoltati.
5. Si dà pubblicità ai predetti provvedimenti di norma all'interno dell'Associazione, salvo i casi in cui sia necessario tutelare l'Associazione anche in rapporti esterni. I membri temporaneamente sospesi o decaduti da incarichi devono astenersi dal fare uso del nome e dei simboli dell'Associazione e, se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione ai sensi del presente articolo. È comunque ammesso ricorso al Giudice ordinario.
6. I componenti degli Organi collegiali dell'Associazione decadono automaticamente dalla loro carica dopo cinque assenze ingiustificate. Ne dà comunicazione il Presidente, il quale provvede contestualmente ad avviare le procedure di sostituzione.

Art. 6 Diritti e doveri degli aderenti

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto e delle decisioni prese dagli Organi sociali, secondo le competenze statutarie, nonché ad un comportamento conforme a principi di correttezza e lealtà sia nelle relazioni interne all'Associazione, sia nei riguardi di terzi.
2. Tutti gli aderenti hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli Organi dell'Associazione. Le cariche elettive richiedono la maggiore età e sono svolte a titolo gratuito.
4. La qualifica di aderente si perde per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni, per esclusione ai sensi dell'art. 5. Costituiscono altresì gravi motivi di esclusione quelli derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli aderenti e degli amministratori. L'aderente che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto ai contributi versati.
5. Agli aderenti è fatto divieto di usare simboli, sedi e strutture dell'Associazione in caso di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative senza specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Risorse economiche e finanziarie

1. Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali degli aderenti, da eventuali elargizioni liberali e contribuzioni pubbliche, da entrate derivanti da raccolte di fondi per le attività dell'Associazione.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di adesione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determinerà l'ammontare. Il versamento di tali contributi straordinari sarà in ogni caso facoltativo.

3. Il mancato versamento della quota annuale di adesione comporta la sospensione del diritto di elettorato attivo e passivo all'interno dell'Associazione.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 Anno finanziario

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere lo schema di bilancio preventivo e consuntivo. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
3. Entro 15 giorni prima dell'approvazione gli schemi di bilancio devono essere consultabili dagli aderenti.

Art. 9 Organi

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea degli aderenti;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed il Vicepresidente;
il Tesoriere;
il Revisore dei Conti;
il Collegio dei Proviviri.

Art. 10 Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea degli aderenti è l'organo sovrano. Può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto e proficuo funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni, prese a maggioranza in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli aderenti.
2. L'Assemblea in via ordinaria è convocata di norma almeno due volte l'anno, nonché quando si renda necessaria la sua convocazione o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli aderenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ogni aderente può essere portatore in Assemblea ordinaria e straordinaria fino ad un massimo di 3 deleghe. Rimane fermo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 per le modifiche statutarie e lo scioglimento.
3. La comunicazione della convocazione si effettua, di preferenza, con modalità telematiche, almeno 5 giorni prima della data fissata. L'Assemblea è convocata all'interno del territorio veneto, salvo che non si svolga in audiovideo conferenza.
4. L'Assemblea, oltre a quelli assegnati dallo Statuto e dalla normativa in vigore, svolge i seguenti compiti:
approva gli obiettivi strategici dell'Associazione;
elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
approva i bilanci preventivo e consuntivo;
approva il regolamento interno;
5. Delle deliberazioni assembleari e relativi allegati è data adeguata pubblicità sul sito web di riferimento dell'Associazione. I verbali delle adunanze sono controfirmati dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante designato di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabiliti ed eletti dall'Assemblea, tra un minimo di cinque ed un massimo di venti. La composizione del Consiglio Direttivo assicura la rappresentanza territoriale possibilmente di ogni provincia. Il Consiglio Direttivo è validamente

costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per un massimo di 3 mandati consecutivi.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce di norma almeno ogni due mesi o quando sia necessario.
3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli aderenti; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi aderenti; delibera, a maggioranza, la decadenza dalle cariche dell'Associazione, la sospensione o l'espulsione degli aderenti; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 10.
4. Le deliberazioni, verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal segretario incaricato per l'occasione dal Presidente, saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e ad esse verrà data, ove necessario, pubblicità mediante comunicazione agli aderenti con modalità telematiche o pubblicazione sull'eventuale sito dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo può chiedere la convocazione dell'Assemblea degli aderenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere l'invito a partecipare all'Assemblea anche ai non aderenti.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare e con funzione consultiva, gli aderenti che rivestono cariche nelle Istituzioni o che ricoprono incarichi (elettivi o non elettivi) all'interno dell'Associazione o che hanno particolari competenze sui temi all'ordine del giorno.

Art. 12 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni, può essere rieletto per un massimo di 3 mandati consecutivi ed è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea degli aderenti e il Consiglio Direttivo; conferisce agli aderenti incarichi speciali in relazione agli obiettivi programmati.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente, da questi nominato nell'ambito dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Staff organizzativo

1. Il Presidente può avvalersi per lo svolgimento della propria funzione di uno Staff organizzativo, coordinato da un Direttore, di sua nomina. Lo Staff provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco degli aderenti all'Associazione; cura la tenuta degli atti dell'Associazione; segue e dà corso ai diversi adempimenti inerenti il Consiglio Direttivo e la sua attività, esclusi quelli esplicitamente di competenza del Tesoriere; cura l'organizzazione e il coordinamento delle attività.

Art. 14 Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi membri. Dura in carica tre anni. Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; prepara lo schema di bilancio di previsione e consuntivo che deve essere sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell'Assemblea; apre e chiude i conti correnti bancari o postali e procede agli incassi e ai pagamenti.

Art. 15 Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare allo schema di bilancio preventivo o consuntivo.

Art. 16 Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre aderenti eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Spetta al Collegio dei Proviviri dirimere le controversie che insorgono fra i soci e l'Associazione o i suoi organi. I Proviviri giudicano secondo equità e senza formalità di procedura e si pronunciano insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17 Articolazioni territoriali e gruppi tematici

1. L'Associazione può articolarsi sul territorio regionale mediante la creazione di Gruppi di aderenti, organizzati su base provinciale o sub-provinciale.
2. L'Associazione può inoltre costituire al proprio interno Gruppi tematici per l'elaborazione di proposte programmatiche su tematiche specifiche di particolare interesse generale.
3. Le relative modalità di costituzione e di funzionamento saranno disciplinate dal regolamento interno.

Art. 18 Comitato tecnico-scientifico

1. L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di un apposito Comitato tecnico-scientifico formato da esperti nelle varie discipline umanistiche, politiche, giuridiche, tecniche ed economiche afferenti le finalità e le attività promosse.
2. Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 19 Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea in via straordinaria con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 Durata e scioglimento dell'Associazione

1. L'associazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in via straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli aderenti.
3. In tal caso è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione e fino alle elezioni degli Organi di cui all'articolo 9, da tenersi entro un anno, le funzioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e Vicepresidente, nonché del Tesoriere, sono espletate dai soggetti indicati nell'Atto costitutivo tra i soci fondatori.

Art. 22 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

* da Enciclica *Laudato Si'*